

ALLEGATO "B"
8A 659
A 500

RUGGIERO ORLANDO
NOTAIO



STATUTO

ART. 1

Istituzione della Fondazione

1. È istituita in forma di Ente del Terzo Settore la Fondazione Onlus "Cortina d'Ampezzo per Anziani", con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ai fini dello svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione sociale di Fondazione "Cortina d'Ampezzo per Anziani" ETS e diventerà un Ente del Terzo Settore disciplinato dal presente statuto ed agirà nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 2

Scopo della Fondazione - Attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed assistenza socio-sanitaria nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

La Fondazione è Ente del Terzo Settore (ETS) ed utilizza in tutti i suoi atti ufficiali l'acronimo di ETS.

Essa ha per scopo principale la promozione di iniziative a favore dell'anziano anche non autosufficiente



bisognoso di assistenza sociale o socio-sanitaria, tra cui, in particolare, l'attivazione e la gestione in Cortina d'Ampezzo di una residenza per anziani assistita con relativi servizi accessori. Pertanto essa svolge le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017): interventi e servizi sociali (di cui all'art.1, commi 1 e 2, L. 8/11/2000 n. 328), ed interventi e servizi di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112.

ART. 3

Attività di natura diversa

La Fondazione può svolgere attività di natura diversa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la cui individuazione spetta al Consiglio di Amministrazione. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere illustrato nei documenti di bilancio.

ART. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
donazioni;
lasciti testamentari;
proventi da raccolta fondi;
proventi da eventuali attività di natura diversa.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà acquisire beni mobili ed immobili, nonché assumere

ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino rispondenti alle sue finalità.

La Fondazione ha il divieto di distribuire durante la propria vita, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento perseguono fini analoghi.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione e in generale il proprio patrimonio per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

ART. 5

Organi

Sono organi gestionali della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente.

Altri organi della Fondazione che non hanno compiti gestionali sono:

a) l'Assemblea dei sostenitori;

b) gli eredi della fondatrice signora Maria Luisa Astaldi, che possono presenziare, quali componenti onorari, al Consiglio di Amministrazione;

c) il Revisore dei Conti, se nominato.



ART. 6

Amministrazione della Fondazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sette membri ed è così composto:

- a) cinque eletti dall'Assemblea fra i sostenitori benemeriti e volontari;
- b) due nominati dal Comune di Cortina d'Ampezzo, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza consiliare.

Esso dura in carica cinque anni.

ART. 7

Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del

Segretario e del Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente; essi dureranno in carica cinque anni quanto il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio nomina il segretario ed il tesoriere scelti tra i propri membri o all'esterno, disciplinandone il rapporto; tali incarichi possono essere ricoperti anche da un'unica persona.

ART. 8

Procedura di nomina

Allo scopo di garantire la continuità dell'Amministrazione della Fondazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve attivare le procedure



di rinnovo delle cariche 90 (novanta) giorni prima della scadenza (o dalla data in cui si è venuti a conoscenza della decadenza), dandone contestuale comunicazione alla pubblica autorità tutoria competente.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'attivazione delle procedure di rinnovo delle cariche, le autorità rispettivamente competenti per il controllo dei Comuni e per il controllo delle persone giuridiche private operanti sul sociale, nell'ambito delle proprie funzioni, assegnano un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le nomine non ancora effettuate; in caso di ulteriore inerzia provvedono nei restanti 30 (trenta) giorni a compiere le nomine in via sostitutiva.

ART. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti gestionali, contabili, patrimoniali e amministrativi, con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Spetta inoltre al Consiglio:

1. definire le condizioni e gli eventuali importi per l'ammissione dei membri sostenitori e le regole per la loro nomina a Consigliere di Amministrazione da parte dell'Assemblea, nonché eventuali regolamenti ritenuti



necessari per il funzionamento dell'ente;

2. deliberare la costituzione di commissioni per particolari problemi;

3. deliberare circa l'ammissione dei sostenitori;

4. convocare l'assemblea dei sostenitori per l'approvazione del bilancio annuale, quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del 20% (venti per cento) dei sostenitori;

5. delegare ai componenti del Consiglio la particolare cura di alcune materie;

6. predisporre il bilancio di esercizio (che sarà approvato dall'Assemblea).

ART. 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno, o quando ne sia fatta domanda da due consiglieri.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti e di mancato accordo l'argomento va sottoposto a tempestiva e successiva seduta straordinaria.

Per la sostituzione degli Amministratori venuti a



manicare nel corso del mandato, valgono le norme del presente statuto e quelle del codice civile.

ART. 11

Poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso ed esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti opportuni riferendo al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione utile.

ART. 12

Assenza del Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13

Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ART. 14

Gratuità delle prestazioni

Tutte le cariche non sono retribuite, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.



ART. 15

L'Assemblea dei sostenitori

Tra gli organi della Fondazione è prevista l'Assemblea che ha il compito di eleggere cinque dei sette componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva il bilancio annuale, delibera sulle modificazioni dello statuto ed esprime il parere su altri argomenti di interesse dell'Ente.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può inoltre promuovere presso il Consiglio di Amministrazione ogni iniziativa utile al miglior funzionamento della Fondazione.

L'Assemblea è formata dai sostenitori divisi in due categorie:

a) sostenitori volontari;

b) sostenitori benemeriti.

Sostenitori volontari sono coloro che collaborano a titolo gratuito, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, all'attività della Fondazione, e coloro che con donazioni volontarie contribuiscono al funzionamento della medesima. L'ammissione all'assemblea dei sostenitori volontari avviene su loro richiesta

indirizzata al Presidente. Decide il Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori benemeriti sono coloro che hanno beneficiato la Fondazione con contribuzioni o con attività personali di notevole impegno e sono riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

Libri Sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- a) il Libro dei soci;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il Libro dei volontari contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Fondazione.

I soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

ART. 17



Approvazione del bilancio

L'assemblea, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, che dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART. 18

L'elenco dei sostenitori

L'iscrizione nell'elenco dei sostenitori volontari impegna il volontario fino alla sua rinuncia che deve essere fatta con lettera diretta al Presidente.

ART. 19

Esclusioni

In caso di gravi e comprovati motivi o del mancato rispetto del presente statuto, il sostenitore volontario può essere escluso dall'elenco con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori esclusi non hanno alcun diritto a richiedere quanto, a qualsiasi titolo, hanno versato alla Fondazione.

ART. 20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dall'Assemblea dei Sostenitori, tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della

Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto economico consuntivo, redigendo apposite relazioni.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

ART. 21

Revisione Legale dei Conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 22

Attività tutoria - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La verifica circa il raggiungimento delle finalità sociali proprie della Fondazione, il corretto utilizzo dei beni di proprietà della stessa, nonché lo scioglimento della Fondazione spettano alla pubblica autorità tutoria.



In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione,
il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore competente e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore
secondo le disposizioni dell'Organo sociale competente
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La qualifica di Ente del Terzo Settore e l'uso
dell'acronimo ETS negli atti dell'Ente sono subordinati
all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, appositamente istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Luca...
...

